

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Scuola Merletti)

1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:

- a)** promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
- b)** svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
- c)** gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
- d)** può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.>>.